

N. 18895 di rep.

N. 4857 di racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE  
COOPERATIVA

(esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella  
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici; il giorno ventisette del mese di aprile.

In Castronovo di Sicilia, Piazza Duomo n. 1, ove richiesto.

Innanzi a me dottor Ugo Crescimanno, notaio in Palermo,  
iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di  
Palermo e Termini Imerese.

Sono presenti i signori

TRAINITO SALVATORE, nato a Castronovo di Sicilia il 3  
luglio 1946 ed ivi residente in Via Platani n. 41, codice fiscale  
TRN SVT 46L03 C344Q;

FINA ROSARIA, nata a Valledolmo il 13 ottobre 1952 e  
residente in Castronovo di Sicilia, Via Platani n. 41, codice  
fiscale FNI RSR 52R53 L603D;

CITROBELLO MJRIAM, nata a Palermo il 15 settembre 1978  
e residente in Castronovo di Sicilia, Contrada Scaletta snc,  
codice fiscale CTR MRM 78P55 G273F;

DI VITALE MARIO, nato a Santo Stefano Quisquina il 14  
giugno 1982 e residente in Castronovo di Sicilia, Contrada  
Castellucci snc, codice fiscale DVT MRA 82H14 I356P;

ALFONSO ANTONIO GIULIO, nato a Palermo il 4 giugno  
1990 e residente in Castronovo di Sicilia, Contrada De Pupo  
snc, codice fiscale LFN NNG 90H04 G273K;

COLLETTA FRANCESCA LAURA, nata a Castronovo di  
Sicilia il giorno 1 agosto 1965 ed ivi residente in Via  
Piedimonte n. 58, codice fiscale CLL FNC 65M41 C344H.

Detti comparenti, cittadini italiani, tutti titolari di  
aziende agricole come dichiarano, della cui identità personale  
io notaio sono certo, previa ulteriore verifica e conferma dei  
codici fiscali sopra indicati, mi richiedono di ricevere  
quest'atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra essi comparenti una società consortile  
cooperativa denominata:

"CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI VAL PLATANI -  
SOCIETA' COOPERATIVA".

2) La società ha sede in Castronovo di Sicilia (PA), ed attuale indirizzo in Piazza Duomo n. 1.

3) La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050); tale durata potrà essere prorogata o la società potrà essere anticipatamente sciolta a norma di legge.

4) La società è retta e regolata dallo Statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti e da essi approvato, si allega al presente atto sotto lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

5) Il capitale della società cooperativa è variabile ed è formato da un numero indeterminato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad € 100,00 (euro cento e zero centesimi), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge; il capitale sociale iniziale è di nominali € 600,00 (euro seicento e zero centesimi) e viene sottoscritto dai soci per una quota di € 100,00 (euro cento e zero centesimi) ciascuno; i soci dichiarano di avere oggi stesso versato il relativo importo con mezzi legali di pagamento nelle casse sociali.

6) I comparenti convengono di far reggere la società, per i primi tre esercizi sociali, e comunque fino all'approvazione del bilancio con scadenza al trentuno dicembre duemiladiciotto, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone dei soci:

Trainito Salvatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Alfonso Antonio Giulio, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Colletto Francesca Laura, Consigliere;

i quali tutti dichiarano di accettare la carica, chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 codice civile o da altre norme di legge.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasedici.

8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione espressamente da mandato a me notaio di procedere, contestualmente al deposito del presente atto nel Registro delle

Imprese, alla richiesta di iscrizione della cooperativa all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 e precisamente nella sezione Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti codice civile e conferma che sussistono le condizioni previste dalla legge per tale iscrizione. 9) Le spese per la costituzione della società, pari circa a complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento e zero centesimi), sono a carico della società cooperativa.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me datane ai componenti che lo approvano.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia da me diretta e parte a mano da me notaio in due fogli di cui occupa quattro facciate intere e quanto sin qui della quinta, viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.

Salvatore Trainito

Fina Rosaria

Citrobello Mjriam

Di Vitale Mario

Antonio Giulio Alfonso

Colletto Francesca Laura

Ugo Crescimanno notaio

## STATUTO

### DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE - DURATA

Art. 1: E' costituita, ai sensi degli artt. 2602 e 2615 ter codice civile, nonché ai sensi degli artt. 2511 e seguenti codice civile, una società consortile cooperativa denominata:

"CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI VAL PLATANI - SOCIETA' COOPERATIVA".

Art. 2: La società ha sede in Castronovo di Sicilia (PA).

Nelle forme di legge potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed unità locali, sia in Italia che all'estero; il cambiamento dell'indirizzo della società nell'ambito del Comune costituente la sede è di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3: La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050); tale durata potrà essere prorogata o la società potrà essere anticipatamente sciolta a norma di legge.

### OGGETTO SOCIALE

Art. 4: La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha il seguente oggetto:

- 1) la tutela delle aziende agricole produttrici del territorio;
- 2) la tutela dei diritti degli imprenditori agricoli;
- 3) la tutela e la difesa dei prodotti del territorio;
- 4) la tutela e la garanzia della qualità ed il miglioramento dei prodotti;
- 5) il riconoscimento della Denominazione di Origine dei prodotti e dei marchi di qualità;
- 6) la creazione e registrazione di marchi collettivi, consentendone mediante idonei strumenti giuridici la gestione, amministrazione ed uso ai propri soci od a società collegate e/o controllate, a norma dello statuto e di appositi regolamenti;
- 7) il servizio di sviluppo e divulgazione delle conoscenze dei prodotti locali, anche mediante la partecipazione a fiere, manifestazioni varie e convegni;
- 8) l'attuazione dei programmi comuni di commercializzazione;
- 9) la difesa comune delle colture da parassiti animali e vegetali; l'acquisto e l'impiego comune di prodotti fitosanitari;
- 10) l'attuazione di programmi finalizzati alla esecuzione dell'agricoltura biologica;
- 11) la costituzione di un osservatorio zonale per le malattie delle piante con annessa costituzione di vivaio di piante, anche su terreni di terzi;

12) la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti con gli aiuti dei fondi regionali, statali ed europei e/o con gli interventi contributivi a fondo perduto previsti dalle leggi emanate od emanande;

13) la raccolta, il confezionamento, la conservazione e la commercializzazione collettiva dei prodotti ortofrutticoli ed agricoli in generale;

14) la propaganda dei prodotti siciliani, in particolare della Valle del Platani, secondo la Legge Regione Sicilia 26/04/1996 n. 27 ed ogni altra norma regionale, statale e comunitaria in materia;

15) il servizio di formazione professionale per la qualificazione del personale da adibire alle coltivazioni;

16) la partecipazione ai comitati regionali di programmazione agricola del settore e ad ogni altro organismo locale, statale, comunitario, internazionale in materia.

La cooperativa, per il raggiungimento dei fini sociali, può ancora:

- provvedere alla realizzazione in proprio od all'acquisto a trattativa privata od a seguito di partecipazione a gare od aste, ovvero all'affitto o comunque all'ottenimento in godimento a qualsiasi titolo di immobili e locali in genere, idonei per lo svolgimento delle attività sociali o funzionali alle stesse;

- acquistare, prendere in affitto, o comunque acquisire, anche in godimento, in proprio o in nome e per conto delle aziende consorziate, a trattativa privata od a seguito di partecipazione a gare od aste, macchinari, mezzi di trasporto, attrezzature e pertinenze varie, idonee allo svolgimento delle attività sociali, carburanti agricoli, concimi, beni mobili di ogni genere ritenuti necessari od opportuni in relazione all'oggetto sociale;

- compiere ogni azione mutualistica e svolgere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento dei fini sociali;

- partecipare e/o aderire a società e consorzi tra Enti aventi finalità analoghe, ed in particolare aderire a consorzi fidi in base alla normativa vigente od emananda;

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario od utile per il migliore funzionamento della società.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi emanate ed emanande, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente; potrà altresì stipulare convenzioni con Enti locali, Enti pubblici, Enti privati.

Al fine di realizzare, nei rapporti tra i soci, l'oggetto della

società consortile, gli organi sociali dovranno:

- a) curare che vengano messi a disposizione della società, in proporzione alle quote di partecipazione di ciascuna impresa socia, i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi;
- b) promuovere ed attuare ogni iniziativa per lo svolgimento delle funzioni della società consortile;
- c) vigilare affinché le attività di promozione, gli studi e la progettazione, nonché l'esecuzione dei lavori e delle forniture, siano eseguiti con il rispetto di tutte le norme e siano conformi ai contratti, convenzioni e relativi patti e capitolati stipulati.

La società potrà pertanto, nell'ambito dell'oggetto sociale, instaurare, intrattenere e risolvere con enti pubblici e privati, con terzi in genere e con i propri soci tutti i rapporti giuridici che ritenga necessari, ivi compreso il rilascio di garanzie anche a favore di terzi.

In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, la società non ha scopo di lucro.

Ove richiesto dalle disposizioni di legge, la società, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà di professionisti abilitati ed iscritti nei relativi albi professionali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e pertanto in via meramente strumentale, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari, immobiliari, commerciali, di leasing e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili e, quindi, a mero titolo esemplificativo, potrà acquistare, vendere, permutare, concedere e/o prendere in locazione, affitto o leasing beni mobili, anche registrati, ed immobili; assumere ed acquisire in proprietà od in affitto aziende commerciali utili al conseguimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; acquistare, ristrutturare, realizzare, valorizzare ed alienare terreni e fabbricati civili, industriali e con qualunque destinazione; partecipare a gare di appalto indette sia da enti pubblici che da privati, chiunque sia il committente, partecipare a licitazioni private ed a qualsiasi forma di aggiudicazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ed operare mediante qualunque forma di conferimento di incarico; promuovere lo sviluppo di attività immobiliari ivi comprese la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, anche finanziaria, la conduzione di immobili, opere ed impianti; compiere tutte le operazioni passive finanziarie e di credito presso Istituti bancari, di credito e di leasing; concedere ipoteche su beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle su beni di terzi; assumere obbligazioni per fidejussioni od avalli; chiedere contributi ed

agevolazioni di ogni genere e natura; partecipare alla costituzione di nuove società; aderire a consorzi, gruppi societari, associazioni temporanee tra imprese, reti di imprese. La società potrà inoltre assumere o cedere, direttamente od indirettamente, ma non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

E' tassativamente precluso alla società il compimento di quelle operazioni riservate dalla legge a società per le quali siano richiesti particolari requisiti nella fase costitutiva od operativa; in particolare la società non potrà comunque esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; in tal caso i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci; tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico nelle forme di legge.

La cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge; essa, tra l'altro, può:

- a) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazionali ed internazionali al fine della

migliore realizzazione dell'oggetto sociale di cui sopra, richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) organizzare e gestire corsi di formazione professionale per consentire l'aggiornamento dei soci;

d) ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e delle delibere delle Autorità Creditizie in materia; le relative modalità di svolgimento sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

#### SOCI

Art. 5: Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che gestiscono, in proprietà, in affitto o ad altro titolo, aziende agricole ubicate nel territorio della Regione Siciliana attraversato dal fiume Platani, ed in particolare nel territorio dei Comuni di Castronovo di Sicilia, Cammarata, San Giovanni Gemini, Campofranco, Casteltermini, San Biagio Platani, Cattolica Eraclea, Acquaviva Platani e Comuni limitrofi, persone regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e che non si pongono fini contrari o concorrenti a quelli della cooperativa stessa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, in conformità alle norme di legge.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi od i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6: Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere sociali, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, se persona fisica; denominazione dell'ente, sede legale, oggetto sociale, codice fiscale ed i dati inerenti i soggetti che ne hanno la rappresentanza, se persona giuridica;

b) l'attività svolta, le condizioni professionali e le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;



- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, non inferiore ad € 100,00 (euro cento e zero centesimi);
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quelle della cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività in concreto svolta dalla cooperativa.

L'organo amministrativo delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale; l'ammissione deve essere comunicata entro i successivi dieci giorni all'interessato ed annotata sul libro dei soci dopo che il socio ammesso abbia effettuato il versamento della quota sociale secondo le modalità ed i termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci, la quale, ove non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione; nel caso di delibera assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7: Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge; in particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo sull'attività dell'organo amministrativo.

Art. 8: I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea per ciascun esercizio sociale in sede di approvazione del bilancio, e della tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo a titolo di rimborso delle relative spese istruttoria;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci hanno l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati e sono tenuti ad adempiere puntualmente le obbligazioni che derivano da tali rapporti mutualistici; in particolare sono tenuti ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati

secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dall'organo amministrativo e ad effettuare i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e conferire secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci; a tal fine il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del proprio domicilio all'organo amministrativo, che è tenuto a farne tempestiva annotazione sul predetto libro.

#### TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Art. 9: Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata; salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'Art. 27 del presente statuto.

#### RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 10: Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) qualora ricorra una delle cause di esclusione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata alla società; spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dal ricevimento, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, a mezzo delibera motivata da comunicare all'interessato; in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti del recesso, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale di cui al successivo Art. 27.

Salvi i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla data di ricezione del provvedimento dell'organo amministrativo di accoglimento della domanda.

Art. 11: Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- c) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa;
- e) si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta e del relativo sovrapprezzo;
- f) sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o venga condannato con sentenza definitiva ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali di cui all'Art. 27, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12: Nel caso di decesso di un socio, gli eredi od i legatari avranno diritto alla liquidazione della quota sociale, determinata secondo i criteri di cui all'articolo successivo. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; l'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, con le modalità e le procedure di cui al precedente Art. 6.

Art. 13: Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma di legge, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies codice civile, l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 14: I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto dovranno chiedere la liquidazione della quota entro il termine massimo di cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con delibera dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

#### PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI - BILANCIO

Art. 15: Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, aventi valore minimo di € 100,00 (euro cento e zero centesimi) e massimo secondo le disposizioni di legge;
- b) dalla riserva legale formata una quota degli utili annuali a norma di legge e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16: Gli esercizi sociali durano dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ma può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento o comunque a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) a riserva straordinaria o ad altre riserve statutarie e volontarie.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Art. 17: In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### DECISIONI DEI SOCI

Art. 18: I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19: L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata, od in altra maniera che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, avviso contenente l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e tutti gli amministratori e sindaci effettivi sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori od i sindaci effettivi, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro assenza od impedimento, da persona scelta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, identificare i soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti, proclamare il risultato delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato, o dal notaio scelto dal presidente dell'assemblea, nei casi richiesti dalla legge o ritenuti opportuni dal presidente dell'assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Hanno diritto al voto nelle assemblee coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci in forza di delega scritta che deve essere conservata a cura della società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e nella stessa deve essere specificato il nome del rappresentante. Le deleghe non possono essere rilasciate né a favore di persone che rivestano cariche negli organi societari, né a persone dipendenti dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, ancorché non soci.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; l'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- c) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società ed alla sua revoca; la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma codice civile;

devono essere adottate in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 20: La cooperativa può essere amministrata,

alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico, socio cooperatore;
- da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci all'atto della nomina; in tal caso la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dall'assemblea all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, trova applicazione il disposto dell'art. 2386 codice civile.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21: Il consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina, elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea dei soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza od impedimento, nonché un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, da spedirsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero fax, o telegramma o messaggio di posta elettronica certificata, od in altro mezzo purché risulti la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato.

Si riterrà comunque validamente costituito il consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli



interventuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente od, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Spetta al presidente del consiglio di amministrazione constatare la regolare costituzione dello stesso, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, proclamare il risultato delle votazioni, identificare i consiglieri favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, da trascrivere nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 codice civile e da ogni altra norma di legge, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto od in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 22: L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione (od il vice presidente in caso di assenza od impedimento del presidente) hanno la rappresentanza generale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.

L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore unico od al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio dei liquidatori, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

COLLEGIO SINDACALE  
RIVEDERE

Art. 23: Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci, che provvede anche alla designazione del presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applica l'articolo 2401 codice civile.

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis codice civile, ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2404 e seguenti codice civile.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché risulti la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Il collegio sindacale relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24: Ai fini della revisione legale dei conti, i soci possono nominare un revisore legale. La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina del revisore legale, a costui si applicano, ove nel presente atto costitutivo non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme in materia in tema di società per azioni.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25: La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 26: L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) codice civile.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27: Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e purché la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal presidente della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritta la società, entro il termine di sessanta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina e potrà giudicare anche in via irrituale e secondo equità. Le decisioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse od insorte nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale.

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28: Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per tutti i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali; a tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. Per domicilio si intende l'indirizzo completo, il numero di telefono e/o di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Art. 29: Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 codice civile, determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni del presente statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.to:

Salvatore Trainito

Fina Rosaria

Citrobello Mjriam

Di Vitale Mario

Antonio Giulio Alfonso

Colletto Francesca Laura

Ugo Crescimanno notaio

Atto registrato a Palermo l il 03/05/2016 al n. 5211 Serie 1T.